



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.45
D.LGS. N.36/2023 E S.M.I.**

Comune di Zanè
Provincia di Vicenza

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2 – Soggetti interessati	pag. 3
Art. 3 – Gruppo di lavoro	pag. 3
Art. 4 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi ed esclusione dalla disciplina dell'incentivo	pag. 4
Art. 5 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta	pag. 4
Art. 6 – Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti	pag. 5
Art. 7 – Procedure bandite dalla Centrale di Committenza	pag. 5
Art. 8 – Attività di committenza delegata/ausiliaria	pag. 5
Art. 9 – Compatibilità e limiti di impiego	pag. 6
Art. 10 – Formazione professionale e strumentazione	pag. 6
Art. 11 – Oneri relativi alle funzioni tecniche	pag. 6
Art. 12 – Criteri di ripartizione dell'incentivo.....	pag. 7
Art. 13 – Erogazione delle somme	pag. 8
Art. 14 – Coefficienti di riduzione	pag. 8
Art. 15 – Quantificazione e liquidazione dell'incentivo	pag. 9
Art. 16 – Entrata in vigore e applicazione	pag. 9
Art. 17 – Rinvio.....	pag. 10
Art. 18 – Disposizione finale.....	pag. 10

ALLEGATI

TABELLA 1

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori pubblici	pag. 11
---	---------

TABELLA 2

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni	pag. 12
--	---------

Comune di Zanè

Provincia di Venezia

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

Articolo 2

Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante e dell'ente concedente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione del presente regolamento:
 - il RUP - Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art.2, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art.45, co.2, del Codice. Il Direttore dell'Esecuzione viene nominato nel caso di servizi di particolare importanza, come elencati nell'art.32, comma 2, dell'allegato II.14 al Codice e nelle forniture di importo superiore a Euro 500.000,00, come previsto nell'art.32, comma 2, dell'allegato II.14 al Codice.
 - i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
5. In deroga a quanto previsto al comma 1, ai sensi dell'art.8, comma 5, del D.L. 13 del 2023, relativamente agli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile, limitatamente al periodo 2023-2026, erogare incentivi per le funzioni tecniche anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75.
6. Sono riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, gli incentivi per funzioni tecniche anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria, che richiedono, qualora siano previste in capo al personale tecnico-amministrativo le attività ricomprese nell'allegato I.10 "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure" del Codice dei contratti.
7. In caso di appalti divisi per lotti funzionali o prestazionali la disciplina del presente regolamento si applica a ciascun lotto.

Articolo 3

Gruppo di lavoro

1. Il responsabile del Settore competente individua la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

Comune di Zanè

Provincia di Vicenza

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale del settore disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile del settore competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Il responsabile del Settore competente è tenuto a verificare l'effettivo compimento, da parte di tutti i partecipanti al Gruppo, delle attività assegnate.
8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 14.
9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. *Il dirigente del Settore competente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.*

Articolo 4

Funzioni e attività oggetto degli incentivi ed esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice *"Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure"* cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2 del Codice.
2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dell'art.45, c.1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dalle nuove disposizioni normative.
3. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art.56 dello stesso;
 - c) i lavori in amministrazione diretta;
 - d) le manutenzioni ordinarie;
 - e) le procedure espropriative

Articolo 5

Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal RUP - Responsabile Unico del Progetto, ai fini della successiva individuazione da parte del funzionario responsabile della Stazione Appaltante.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

Comune di Zanè

Provincia di Vicenza

- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. L'atto di individuazione deve riportare espressamente le funzioni/attività che saranno svolte dai singoli dipendenti individuati.

Articolo 6

Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il soggetto di cui all'art. 4 (1° punto) della presente disciplina può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.

3. Il personale dipendente della stessa Stazione Appaltante che svolge le funzioni previste dall'art. 116 del Codice appartiene a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo/verifica di conformità svolta per una Stazione Appaltante da dipendenti di altra Stazione Appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art. 45, comma 1, del Codice trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento

5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'art. 8, punto 2, della presente disciplina.

Articolo 7

Procedure bandite dalla Centrale di Committenza

1. Quando la Stazione Appaltante aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'art. 3, lettere cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - così come definito dall'art. 9 del decreto legge n. 66/2014 convertito con modificazioni con legge 23 giugno 2014, n. 89 – corrisponde a queste ultime la quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui all'art. 45, comma 2 del Codice e secondo la misura stabilita dalla relativa convenzione.

2. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di una stazione appaltante o ente concedente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, comprese quelle sanitarie, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, come quantificate al punto 1, sono individuate da parte della stazione appaltante o ente concedente negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.

3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al punto 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dall'art. 45, commi 3, 5, 6 e 7 del Codice.

Comune di Zanè

Provincia di Vicenza

4. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.

Articolo 8

Attività di committenza delegata/ausiliaria

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, comma 2 del Codice e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.

2. La stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 della presente disciplina.

Articolo 9

Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti. Eventuali erogazioni in corso d'anno eccedenti il limite di cui al presente comma dovranno essere recuperate con le successive liquidazioni o restituite da parte del dipendente.

2. E' onere del singolo dipendente comunicare al Responsabile del Settore competente, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di liquidazione, gli incentivi a lui corrisposti da altre amministrazioni pubbliche, l'entità degli stessi e l'Ente di riferimento, in modo da poter consentire all'Ufficio competente, il controllo del rispetto del tetto di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 10

Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, punto 1, la Stazione Appaltante:

- promuove, ai sensi dell'art. 15, punto 7, del Codice l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. A tal fine i funzionari / dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.

Articolo 11

Oneri relativi alle funzioni tecniche

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 3 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.

3. Ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 5 del Codice gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:

Comune di Zanè

Provincia di Vicenza

7

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 12, tra i soggetti di cui all'articolo 2 che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
- b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
- all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli con aggiornamento/acquisto di hardware e software;
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico.

5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TAB. A – Lavori pubblici

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino alla soglia di cui all'art.14, punto 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, punto 3)	2%
oltre la soglia di cui all'art.14, punto 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, punto 3) e fino a euro 10.000.000,00	1,5%
oltre euro 10.000.000,00	1%

TAB. B – Servizi e forniture

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000,00	2%
oltre euro 1.000.000,00	1,5%

6. Nel caso di modifiche/varianti in corso d'opera in aumento, è prevista nel bilancio apposita previsione per il riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo.

7. Le modifiche contrattuali conformi all'art. 120, comma 1, lett. b) e c) ed all'art. 21, comma 2, dell'allegato II. 18 (Settore dei Beni Culturali), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere/servizi/forniture aggiuntivi ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura di affidamento; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato dal RUP negli atti di cui all'art. 120, c. 13, del Codice.

7

Articolo 12

Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;

Comune di Zanè

Provincia di Vicenza

- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 13

Erogazione delle somme e riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti da parte del funzionario o altro soggetto preposto alla struttura competente o incaricato dalla singola amministrazione.

2. L'accertamento consiste nella verifica delle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi ingiustificati con aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

4. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella che segue.

5. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non venga rispettato l'importo di aggiudicazione e l'aumento del costo non sia conseguente a modifiche contrattuali disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al RUP, alla Direzione Lavori e relativi collaboratori e al Collaudatore se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella che segue.

6. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi ingiustificati con aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

7. Qualora si verifichino dei ritardi ingiustificati in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella che segue .

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20 % del tempo contrattuale	10 %
	Dal 21 % al 40 % del tempo contrattuale	30 %
	Oltre il 40 % del tempo contrattuale	50 %
Costi di realizzazione	Entro il 20 % dell'importo contrattuale	20 %
	Dal 21 % al 40 % dell'importo contrattuale	40 %
	Oltre il 40 % dell'importo contrattuale	60 %

8. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, incrementa le risorse di cui all'art. 11, punto 3, lett. b).

Comune di Zanè

Provincia di Vicenza

Articolo 14

Coefficienti di riduzione

1. Qualora la prestazione professionale inerente il lavoro, servizio o fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione

Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, punto 2, incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 11, punto 3, lett. b).

Articolo 15

Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
 2. Per ogni lavoro, servizio, fornitura le cui funzioni tecniche vengono svolte dal personale interno, l'importo dell'incentivo potrà essere liquidato con le seguenti modalità:
 - per le fasi antecedenti alla stipulazione del contratto la relativa liquidazione sarà effettuata ad avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto;
 - per le fasi successive alla stipulazione del contratto la relativa liquidazione sarà effettuata complessivamente dopo l'emissione del certificato di collaudo o verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione del lavoro, servizio e/o fornitura.
 3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
3. La determinazione per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal funzionario/dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione della parte finanziaria con l'attestazione comprendente:
- le attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;
 - l'assenza di eventuali ritardi nei tempi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza quindi in relazione alle attività effettivamente svolte durante il numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esse contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Il presente Regolamento viene applicato nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture successivi all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, avviate dal giorno 1.07.2023, sempre che le relative risorse siano state previste nel quadro economico del lavoro e/ o servizio e/o

Comune di Zanè

Provincia di Vicenza

fornitura approvato, ed abroga la precedente regolamentazione che rimane in vigore per le procedure avviate prima del 1.07.2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 2 del presente regolamento.

Articolo 17

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni, fatta salva comunque la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Ente.

Articolo 18

Disposizione finale

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta comunale e sarà soggetto a verifica ed eventuale revisione dopo il primo anno di applicazione.

ALLEGATI – TABELLA 1

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori

Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima. La proposta sarà completata dalla stazione appaltante con le percentuali per le singole figure.

Attività per lavori pubblici	percentuale
Responsabile della programmazione della spesa	5%
RUP - Responsabile unico del progetto	30%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	18%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali oppure Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3%
Redazione del Progetto Esecutivo comprensivo del Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	14%
Verifica del Progetto Esecutivo ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara	6%
Direzione dei lavori comprensivo del Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	15%
Collaudo tecnico-amministrativo / CRE - Certificato di Regolare esecuzione	4%
totale	100%

Comune di Zanè
Provincia di Vicenza

ALLEGATI – TABELLA 2

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima. La proposta sarà completata dalla stazione appaltante con le percentuali per le singole figure.

Attività per servizi e forniture	percentuale
Responsabile della programmazione della spesa	5%
RUP - Responsabile unico del progetto	30%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'attività	18%
Redazione del progetto (livello unico)	12%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dell'esecuzione e direttore operativo	20%
Collaudo tecnico-amministrativo / Regolare esecuzione / Verifica di conformità	10%
totale	100%